

## Circolare Mensile n. 11 di novembre 2020

<b>NOVEMBRE 2020: NOVITÀ</b> .....	2
<hr/>	
1 Credito d'imposta per le locazioni - Modifiche - Autorizzazione della Commissione europea....	2
2 <i>Cashback</i> - Disposizioni attuative .....	3
3 Cessione di beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria - Regime agevolato IVA - Ulteriori chiarimenti.....	4
4 Utilizzo delle perdite in caso di chiusura dell'impresa minore.....	5
5 Credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi - Ulteriori chiarimenti .....	6
6 Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro - Interventi per ampliare il porticato - Esclusione .....	6
7 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Investimenti effettuati su veicoli - Agevolabilità della sola parte qualificabile come "macchina".....	6
8 Presentazione della dichiarazione IMU - Utilizzo di modalità telematiche.....	7
9 Rinuncia alla c.d. "Tremonti ambientale" - Chiarimenti .....	7
10 Realizzazione di una casa per anziani - Trattamento fiscale.....	8
11 Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici - Immobili delle imprese .....	9
12 Nota di variazione in aumento - Detrazione IVA da parte del cessionario.....	10
13 Concordato preventivo - Compensazione o rimborso dei crediti IVA .....	10
14 Verifiche obbligatorie su impianti - Trattamento ai fini IVA .....	11
15 Pagamento dell'imposta di registro per atti pubblici e dell'imposta di donazione - Estensione dell'utilizzo del modello F24 .....	11

---

1	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - MODIFICHE - AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA</b></p>
	<p>Con la risposta a interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05003, il Ministero delle Finanze ha comunicato che le modifiche al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 convertito (c.d. decreto "Agosto"), sono diventate efficaci, in quanto autorizzate dalla decisione della Commissione europea 28.10.2020 n. C(2020) 7595 <i>final</i>, la cui comunicazione è stata pubblicata sulla <i>G.U.</i> della Comunità europea il 13.11.2020.</p>
1.1	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>);</li> <li>• a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).</li> </ul> <p>Il credito viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>• in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.</li> </ul> <p>L'art. 28 del DL 34/2020 ha subito modifiche ad opera dell'art. 77 del DL 104/2020, la cui efficacia era subordinata, ai sensi del co. 3 del suddetto art. 77, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
1.2	<p><b>EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE</b></p> <p>Per effetto dell'autorizzazione della Commissione europea giunta con la decisione 7595/2020, sono diventate efficaci le seguenti modifiche all'art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la deroga al limite dei 5 milioni di euro di ricavi anche per le strutture termali;</li> <li>• l'estensione del credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);</li> <li>• per le imprese turistico-ricettive, l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020;</li> <li>• per le strutture turistico-ricettive, l'aumento della misura del credito d'imposta al 50% (invece del 30%) in caso di affitto d'azienda, con la precisazione che "<i>qualora, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti</i>".</li> </ul> <p>A seguito dell'autorizzazione, dal punto di vista temporale, il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020 trova applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;</li> <li>• per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020;</li> <li>• per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020.</li> </ul>

<p><b>1.3</b></p>	<p><b>NOVITÀ DEI DECRETI “RISTORI”</b></p> <p>Si segnala che, con l’art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e l’art. 4 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-<i>bis</i>”), è stato esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020;</li> <li>• per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-<i>ter</i>”), nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o <i>tour operator</i> (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020;</li> <li>• indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati);</li> <li>• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>CASHBACK - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Con il DM 24.11.2020 n. 156, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.11.2020 n. 296, sono state approvate le disposizioni attuative del c.d. “<i>cashback</i>”, ossia il meccanismo che, in caso di acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici, prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>Il meccanismo del <i>cashback</i> è stato istituito dall’art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020 (in vigore dal 28.11.2020).</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI ADESIONE</b></p> <p>L’adesione al programma avviene su base volontaria. Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare la “App IO” o gli altri sistemi messi a disposizione dagli “<i>issuer</i> convenzionati”;</li> <li>• registrare sulla <i>app</i> o su tali sistemi il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).</li> </ul> <p>La partecipazione al programma ha inizio con l’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>FASE SPERIMENTALE</b></p> <p>È prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze di uno specifico provvedimento (che dovrebbe avvenire entro l’8.12.2020) e fino al 31.12.2020 (art. 7 del DM 156/2020).</p> <p><b>Numero minimo di operazioni</b></p> <p>Nel corso di tale fase, il rimborso sarà riconosciuto agli aderenti che, nel periodo individuato, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.</p> <p><b>Quantificazione del rimborso</b></p> <p>Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.</p>

<i>segue</i>	<p>Le transazioni di importo superiore concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.</p> <p><b>Termine di erogazione del rimborso</b> Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.</p>
<b>2.4</b>	<p><b>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021</b> A decorrere dall'1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.1.2021 al 30.6.2021;</li> <li>• dall'1.7.2021 al 31.12.2021;</li> <li>• dall'1.1.2022 al 30.6.2022.</li> </ul> <p><b>Numero minimo di operazioni</b> Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.</p> <p><b>Quantificazione del rimborso</b> Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.</p> <p><b>Termine di erogazione del rimborso</b> Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.</p>
<b>2.5</b>	<p><b>SUPER-CASHBACK</b> Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. "super-cashback") pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l'aderente che ha effettuato l'ultima transazione in un momento anteriore. Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti. Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.</p>
<b>2.6</b>	<p><b>MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO</b> I rimborsi sono erogati tramite il codice IBAN indicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.</p>
<b>2.7</b>	<p><b>GESTIONE DEL PROGRAMMA</b> La gestione del programma avviene mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società "PagoPA S.p.a". Non è previsto il coinvolgimento degli esercenti.</p>
<b>3</b>	<p><b>CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - REGIME AGEVOLATO IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI</b> Con le risposte a interpello 4.11.2020 n. 525, 528 e 529 e 5.11.2020 n. 530, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell'agevolazione IVA di cui all'art. 124 del DL 34/2020, che prevede l'applicazione dell'aliquota zero, sino al 31.12.2020, sulla cessione dei beni tassativamente elencati nella norma, e dell'aliquota pari al 5% dall'1.1.2021.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>VENDITA A GROSSISTI E AD OPERATORI DELLA "GRANDE DISTRIBUZIONE"</b> Con la risposta a interpello 525/2020 è stato chiarito che l'agevolazione IVA può applicarsi anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al</p>

segue	<p>COVID-19 vengano effettuate nei confronti di grossisti, i quali a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici o ad aziende della filiera alimentare o della “grande distribuzione”.</p> <p>Per fruire dell’agevolazione gli articoli devono essere classificabili nell’ambito dei codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circ. 30.5.2020 n. 12. Deve trattarsi, inoltre, di DPI (dispositivi di protezione individuale) o dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali), compresi nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e relativi aggiornamenti).</p> <p>Come già precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 15.10.2020 n. 26 (§ 2.11), i beni in esame possono essere destinati non soltanto al personale sanitario, ma anche a soggetti che, in base al proprio settore di attività, siano tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID-19.</p>
3.2	<p><b>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI</b></p> <p>Con la risposta a interpello 528/2020 è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non si riferiscono solo alle cessioni dei beni anti COVID-19, ma anche alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 co. 3 del DPR 633/72 relative a tali prodotti. L’esenzione IVA con diritto alla detrazione (o, dall’1.1.2021, l’aliquota del 5%) si applica, quindi, anche qualora i predetti beni (es. apparecchiature biomedicali) siano messi a disposizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.</p>
3.3	<p><b>ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DETERGENTI DISINFETTANTI</b></p> <p>La risposta a interpello 529/2020 ha chiarito che l’agevolazione IVA di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non va applicata, indistintamente, ai guanti (in lattice, vinile e nitrile) classificabili alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100 ed ex 4015 1900, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o dispositivo medico.</p> <p>Il beneficio spetta, inoltre, alle sole cessioni di “<i>detergenti disinfettanti per mani</i>” che possiedano un’azione “<i>virucida, battericida o fungicida</i>” in grado di distruggere o rendere innocui i microrganismi. Sono tali i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati dal Ministero della Salute o dall’Istituto Superiore di Sanità, che riportano in etichetta obbligatoriamente il numero di registrazione/autorizzazione.</p>
3.4	<p><b>DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI E SOLUZIONI IDROALCOLICHE IN LITRI</b></p> <p>Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello 530/2020, le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dall’art. 124 del DL 34/2020 solo nell’ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante. In tale disposizione, infatti, il Legislatore ha inteso riferirsi a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un’azione virucida. Sono, inoltre, agevolabili le soluzioni idroalcoliche che costituiscono “<i>disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi</i>”, a base di etanolo almeno pari o superiore al 70%. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto (che può essere, quindi, anche inferiore al litro).</p> <p>Per i motivi suesposti, sono invece esclusi dall’agevolazione i prodotti (ad esempio gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta) classificabili nella categoria TARIC 33, che non risulta neppure annoverata fra quelle agevolabili, indicate nella circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.5.2020 n. 12.</p>
4	<p><b>UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI CHIUSURA DELL’IMPRESA MINORE</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 23.11.2020 n. 556, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in caso di cessazione dell’attività di un’impresa in regime di contabilità semplificata.</p>
4.1	<p><b>FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO</b></p> <p>Una ditta individuale ha applicato, a partire dal 2017, il regime di contabilità semplificata, realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali. Nel 2018, lo stesso soggetto ha altresì realizzato una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore.</p> <p>Nel 2019, l’impresa dichiarava la cessazione dell’attività, realizzando un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.</p>

4.2	<p><b>DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE</b></p> <p>In deroga agli ordinari criteri di deducibilità della perdite fiscali previsti per le imprese in contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessazione dell'attività, le perdite (nel caso specifico, relative al 2017 e al 2018) sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d'impresa.</p>
5	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.11.2020 n. 509, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di accedere al credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, anche in assenza della condizione del calo del fatturato, in presenza di attività mai effettivamente iniziata.</p> <p><b><i>Deroga al calo del fatturato per chi ha iniziato l'attività dal 2019</i></b></p> <p>L'Agenzia chiarisce che il soggetto che abbia aperto la partita IVA nel 2020 ed abbia stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in cui intendeva esercitare la propria attività commerciale che, però, non ha mai avuto inizio, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, può accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza la verifica della condizione del calo del fatturato, rientrando tra i soggetti che <i>“hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019”</i> per i quali, ai sensi del secondo periodo dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, tale condizione non è richiesta;</li> <li>• solo successivamente al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, atteso che solo in questo momento è possibile verificare la realizzazione dell'altra condizione di accesso al credito, consistente nella destinazione dell'immobile alle attività indicate dalla norma.</li> </ul> <p>In presenza delle altre condizioni di legge, nel caso in cui il soggetto istante cominci la propria attività commerciale successivamente a giugno 2020, maturerà da tale momento il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020 (lo stesso vale anche per il credito d'imposta botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del DL 18/2020, non cumulabile al precedente) in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.</p>
6	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO - INTERVENTI PER AMPLIARE IL PORTICATO - ESCLUSIONE</b></p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 545, viene ribadito che sono esclusi dal credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 120 del DL 34/2020, gli interventi che non risultano espressamente prescritti dalle linee guida regionali.</p> <p>Nello specifico, non possono quindi rientrare tra gli interventi oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela (es. porticato), in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale;</li> <li>• la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture;</li> <li>• le opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all'esercizio di somministrazione.</li> </ul>
7	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INVESTIMENTI EFFETTUATI SU VEICOLI - AGEVOLABILITÀ DELLA SOLA PARTE QUALIFICABILE COME “MACCHINA”</b></p>
	<p>Con le risposte a interpello 12.11.2020 n. 542 e 544, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai sensi dell'art. 1 co. 189 della L. 160/2019, gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina”.</p>

7.1	<p><b>CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "direttiva macchine", vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso della risposta 542/2020, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori), ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici);</li> <li>• nel caso della risposta 544/2020, al costo riferibile all'insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico e scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.</li> </ul>
7.2	<p><b>IRRILEVANZA DELL'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO</b></p> <p>Non rileva la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui alla direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.</p>
8	<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE</b></p>
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ris. 6.11.2020 n. 7/DF, ha chiarito che la dichiarazione IMU, necessaria tra l'altro per attestare il possesso dei requisiti per l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere presentata in via telematica, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).</p> <p>La dichiarazione IMU, tradizionalmente, va infatti presentata mediante consegna o spedizione postale tramite raccomandata al Comune, salvo altre modalità previste dai singoli enti (ad esempio posta elettronica alla casella del Comune stesso).</p>
8.1	<p><b>UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE</b></p> <p>Ad eccezione degli enti non commerciali, per i quali la presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI in via telematica è obbligatoria, gli altri soggetti possono avvalersi in via facoltativa della modalità di presentazione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di utilizzo facoltativo della presentazione in via telematica, la dichiarazione presentata con tali modalità non potrà quindi essere scartata né, tantomeno, considerarsi omessa.</p>
8.2	<p><b>ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI MERCE</b></p> <p>Si ricorda che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce"), fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, erano esenti dall'IMU per i periodi d'imposta dal 2014 al 2019.</p> <p>Per effetto dell'art. 1 co. 751 della L. 160/2019, l'esenzione IMU viene meno con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, mentre ritornerà applicabile dal 2022.</p> <p>Al fine di beneficiare dell'esenzione IMU occorre attestare i relativi requisiti nella dichiarazione IMU, a pena di decadenza (art. 2 co. 5-bis del DL 102/2013).</p>
9	<p><b>RINUNCIA ALLA C.D. "TREMONTI AMBIENTALE" - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la consulenza giuridica 13.11.2020 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle possibili modalità per effettuare la rinuncia alla c.d. "Tremonti ambientale" da parte dei soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale non hanno apportato una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato effettuato l'investimento (ad esempio, in caso di fruizione dell'agevolazione tramite istanza di rimborso), che costituisce il presupposto applicativo della "sanatoria" di cui all'art. 36 del DL 124/2019, il cui termine per avvalersene è stato prorogato al 31.12.2020.</p>
9.1	<p><b>RINUNCIA ALLA "TREMONTI AMBIENTALE" PER DIVIETO DI CUMULO CON LE TARIFFE INCENTIVANTI</b></p>

	<p>La procedura disciplinata dall'art. 36 del DL 124/2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento alla "Tremonti ambientale", si è resa definitiva (essendo decorso il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73 per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata), determinando il cumulo tra la "Tremonti ambientale" e le tariffe incentivanti. Viene quindi chiarito che, a tal fine, il <i>quantum</i> da versare è costituito da una somma parametrata all'agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta necessariamente l'esatta quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito. Si pensi all'ipotesi in cui il contribuente ha fruito dell'agevolazione operando una variazione in diminuzione dal reddito di periodo. Viene precisato che, in linea generale, non è possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della "sanatoria", rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile. Tali perdite restano, in tal modo, nella disponibilità del contribuente che potrà beneficiarne negli esercizi futuri al fine di diminuire il reddito dei periodi d'imposta successivi.</p>
<b>9.2</b>	<p><b>RINUNCIA IN CASO DI "TREMONTI AMBIENTALE" FRUITA TRAMITE RIMBORSO</b></p> <p>Ove l'agevolazione sia stata fruita senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma tramite il rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata, la comunicazione per la definizione agevolata di cui all'art. 36 del DL 124/2019, operata secondo quanto previsto nel provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266, deve essere compilata precisando nel Quadro A i soli campi relativi all'importo da versare e indicando un ammontare in misura corrispondente al rimborso erogato.</p> <p>Per effettuare il versamento delle somme dovute, che non costituiscono IRES/IRPEF restituita, deve essere utilizzato il modello F24 ELIDE.</p>
<b>9.3</b>	<p><b>RINUNCIA ALLA "TREMONTI AMBIENTALE" IN ASSENZA DI CUMULO</b></p> <p>Nel diverso caso in cui la mancata fruizione dell'agevolazione "Tremonti ambientale" si possa considerare definitiva non determinando il cumulo tra la "Tremonti ambientale" stessa e le tariffe incentivanti, non si realizza invece il presupposto applicativo dell'art. 36 del DL 124/2019, risultando, pertanto, precluso l'accesso a tale procedura di definizione.</p> <p>Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il contribuente non ha fruito dell'agevolazione perché è stata presentata la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98 per rinunciare alla "Tremonti ambientale" (risposta a interpello 114/2018), entro i termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73.</p>
<b>9.4</b>	<p><b>RINUNCIA IN CASO DI "TREMONTI AMBIENTALE" ANCORA "NON DEFINITIVA"</b></p> <p>Nelle ipotesi in cui la posizione giuridica del contribuente, in merito alla fruizione dell'agevolazione "Tremonti ambientale", non si possa considerare definitiva (ad esempio, non sono ancora decorsi i termini per l'integrativa), la rinuncia all'agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all'istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato (cfr. risposta a interpello 114/2018).</p>
<b>10</b>	<p><b>REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI - TRATTAMENTO FISCALE</b></p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.11.2020 n. 532 ha affrontato, sotto diversi aspetti, il regime fiscale applicabile all'attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una fondazione.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DELLA FONDAZIONE</b></p> <p>In merito alla qualifica di soggetto passivo ai fini IVA della fondazione, viene menzionato l'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, il quale attribuisce la suddetta qualifica in capo a "<i>chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività</i>". Essa è da intendersi co-</p>

segue	<p>me “<i>sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità</i>”.</p> <p>Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la fondazione posseda lo <i>status</i> di soggetto passivo d’imposta, per il fatto che la realizzazione della struttura per anziani avviene beneficiando di un ingente capitale, costituito in parte da denaro e in parte da beni immobili (terreni edificabili). Inoltre, viene valorizzato il fatto che la fondazione, mediante apposito bando di gara, individua un’impresa affidataria cui assegnare non solo la realizzazione concreta della struttura ma anche la relativa gestione, stabilendo per contratto diritti economici espressi.</p> <p>La prestazione posta in essere dalla società affidataria è soggetta ad IVA e la fondazione, in qualità di soggetto passivo, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi afferenti alla costruzione della struttura, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72.</p>
10.2	<p><b>ALIQUOTA IVA APPLICABILE</b></p> <p>Alla prestazione di realizzazione della struttura in esame è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista per le opere di urbanizzazione ai sensi del n. 127-<i>septies</i> della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 1 della L. 659/61.</p> <p>Tra le suddette opere rientrano, infatti, le “case di cura” e gli edifici “simili”. La locuzione “simili”, in tale contesto, secondo l’Agenzia delle Entrate, sta a indicare che l’elenco di cui alla disposizione citata non è tassativo.</p> <p>L’applicazione dell’aliquota ridotta è, peraltro, da riferire “<i>anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza</i>”.</p>
10.3	<p><b>ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE</b></p> <p>Secondo quanto indicato dalla prassi amministrativa, un ente-ONLUS è tenuto necessariamente a svolgere, in via primaria, l’attività istituzionale nei confronti dei soggetti svantaggiati e può effettuare, solo in via secondaria e non prevalente, attività connesse, finalizzate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali. Lo svolgimento delle attività istituzionali risulta fondamentale per accertare la prevalenza delle stesse rispetto a quelle connesse, sulla base di un giudizio che, per gli enti operanti nel settore di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, tiene conto di una pluralità di elementi (es. gli investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate).</p> <p>Nel caso illustrato, la fondazione non risulta esercitare un’attività istituzionale atteso che la struttura per anziani è in fase di realizzazione e, una volta compiuta, non sarà gestita direttamente dalla stessa, bensì da terzi a fronte della corresponsione di un canone.</p> <p>L’assenza dello svolgimento effettivo di un’attività istituzionale determina il disconoscimento della qualifica di ONLUS e del conseguente regime agevolato di cui all’art. 150 del TUIR, a fronte dell’applicazione delle regole ordinarie per gli enti non commerciali.</p>
11	<p><b>LAVORI ANTISISMICI COMBINATI CON QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - IMMOBILI DELLE IMPRESE</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 13.11.2020 n. 549, ha ribadito che la detrazione d’imposta spettante per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. “<i>bonus combinato sisma-eco</i>”), di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, effettuati sulle parti comuni, spetta anche ai soggetti IRES e per tutti gli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.</p> <p><b>Nozione di “parti comuni”</b></p> <p>Affinché vi siano delle “parti comuni”, inoltre, non è necessario che sia civilisticamente configurabile un condominio, cioè che vi siano più unità immobiliari possedute da soggetti diversi, ma è sufficiente che vi siano più unità immobiliari distintamente accatastate e funzionalmente autonome, anche se possedute dallo stesso soggetto.</p>

<i>segue</i>	<p>Con riguardo alle spese relative agli interventi sulle parti comuni, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'unico proprietario dell'intero edificio può beneficiare della detrazione;</li> <li>• l'agevolazione non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa, in quanto nell'edificio non ci sono "parti comuni".</li> </ul>
<b>12</b>	<b>NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO - DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO</b>
	Con la risposta a interpello 5.11.2020 n. 531, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'emissione di una nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore e del conseguente diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente.
<b>12.1</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE OLTRE LA DICHIARAZIONE IVA</b></p> <p>L'Amministrazione finanziaria chiarisce che lo strumento della nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, può essere adottato anche per regolarizzare violazioni successivamente al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Nella fattispecie, veniva applicata l'IVA su operazioni originariamente non imponibili, in quanto effettuate nei confronti di esportatori abituali, essendo venuti a conoscenza dell'utilizzo del <i>plafond</i> per un importo eccedente rispetto a quello contenuto nella dichiarazione d'intento. La regolarizzazione avveniva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
<b>12.2</b>	<p><b>DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE</b></p> <p>In assenza di elementi di frode, in una fattispecie come quella descritta, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata, mediante nota di variazione in aumento, da parte del cedente o prestatore.</p> <p>Il termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione è da individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente.</p> <p>Il termine ultimo corrisponde al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19 co. 1 del DPR 633/72).</p>
<b>13</b>	<b>CONCORDATO PREVENTIVO - COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 6.11.2020 n. 535 e 536, ha chiarito che i soggetti passivi ammessi al concordato preventivo possono chiedere a rimborso i crediti erariali maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura o utilizzarli in compensazione con debiti anch'essi formati successivamente.
<b>13.1</b>	<p><b>RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA - GARANZIE</b></p> <p>Un soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, che applica il meccanismo dello <i>split payment</i>, può ottenere il rimborso dell'IVA in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72, riconosciuto, fra gli altri, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle fondazioni ed enti di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.</p> <p>Infatti, nel caso in cui l'imprenditore concordante richieda il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, non sarà opponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente (cfr. Cass. 2.7.2020 n. 13467).</p> <p>Ciò nonostante, non operano le condizioni di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, che consentono di esimere l'istante dalla prestazione della garanzia, posto che, nel caso di specie, esiste comunque una condizione di rischio, che la disposizione citata tende a tutelare.</p>
<b>13.2</b>	<p><b>COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA</b></p> <p>È consentita la compensazione del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti erariali che si siano anch'essi formati successivamente; al riguardo, non è di ostacolo alla compensazione la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, maturati prima della presentazione della domanda.</p> <p>Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, sono "<i>diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura</i>" (Cass. 20.3.2014 n. 6478). Inoltre, il fatto</p>

<i>segue</i>	<p>che siano preesistenti debiti erariali maturati in data antecedente all'apertura di una procedura concorsuale, non inibisce la possibile compensazione tra crediti e debiti erariali che si sono, invece, formati nel corso della procedura (circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13).</p> <p>Nel caso in esame non può quindi costituire un limite alla compensazione la disciplina di cui all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010, in base alla quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, considerato che, per le ragioni sopra esposte, debiti e crediti sarebbero riconducibili a soggetti distinti, in quanto maturati prima e dopo la domanda di concordato.</p>
<b>14</b>	<b>VERIFICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA</b>
	Con la consulenza giuridica 9.11.2020 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri affinché le attività di verifica obbligatoria su impianti possano fruire dell'aliquota IVA del 10%, se realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
<b>14.1</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI SU IMPIANTI</b> L'Agenzia delle Entrate riconosce l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per gli interventi di manutenzione obbligatori ai sensi del DPR 462/2001, poiché tali verifiche hanno una finalità sostanzialmente identica agli interventi di manutenzione ordinaria (tra i quali è compreso il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti). Resta fermo che l'aliquota del 10%, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, si applica ai soli interventi di manutenzione che siano eseguiti su <i>"fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"</i> .
<b>14.2</b>	<b>INTERVENTI SU ATTREZZATURE DA LAVORO</b> Non è invece riconosciuta, dalla prassi amministrativa, l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% per gli interventi disciplinati dal DLgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto riferiti ad <i>"attrezzature da lavoro"</i> e non al mantenimento in efficienza di impianti tecnologici cui sono finalizzati gli interventi di manutenzione ordinaria.
<b>15</b>	<b>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI E DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO F24</b>
	Il provv. Agenzia delle Entrate 27.11.2020 n. 365557 ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni per taluni atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
<b>15.1</b>	<b>NUOVI TRIBUTI PAGABILI CON IL MODELLO F24</b> Per effetto del provvedimento in esame, dal 7.12.2020, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il modello F24 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il pagamento dei tributi (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di cui al DPR 131/86;</li> <li>• il versamento dell'imposta sulle donazioni, di cui all'art. 2 co. 47 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e al DLgs. 346/90.</li> </ul> <p>Nulla cambia, invece, per il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni dovute per gli atti dei pubblici ufficiali, che vengono registrati telematicamente utilizzando il modello unico informatico (MUI), attraverso la piattaforma SISTER.</p>
<b>15.2</b>	<b>PERIODO TRANSITORIO</b> Viene previsto un periodo transitorio, in cui il modello F24 si affiancherà al modello F23: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 30.6.2021, sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità;</li> <li>• a partire dall'1.7.2021, sarà possibile utilizzare solo il modello F24.</li> </ul> <p>I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.</p>

15.3	<p><b>CODICI TRIBUTO</b></p> <p>Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, a partire dal 7.12.2020, con la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2020 n. 76 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “1560”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”;</li> <li>• “1561”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;</li> <li>• “1562”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”;</li> <li>• “1563”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;</li> <li>• “1564”, denominato “ATTI PUBBLICI - Interessi”;</li> <li>• “1565”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”;</li> <li>• “1566”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”;</li> <li>• “1567”, denominato “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”;</li> <li>• “1568”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”;</li> <li>• “1569”, denominato “Imposta sulle donazioni”;</li> <li>• “1570”, denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Ravvedimento”.</li> </ul> <p><b>Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione</b></p> <p>Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti pubblici, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “A196”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A197”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A146”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A148”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A152”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A140”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A141”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A142”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI - Tassa ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A149”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - Somme liquidate dall’ufficio”;</li> <li>• “A151”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - Somme liquidate dall’ufficio”.</li> </ul>
15.4	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.</p> <p><b>Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione</b></p> <p>In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.</p>